



Autodichiarazione dell'offerente concernente l'osservanza delle prescrizioni sociali minime

(Settore delle pulizie)

L'offerente conferma di rispettare per le prestazioni fornite in Svizzera le seguenti condizioni di lavoro, le disposizioni in materia di protezione della salute sul posto di lavoro nonché la parità tra uomo e donna in ambito salariale:

- **condizioni di lavoro:** si considerano condizioni di lavoro i contratti collettivi di lavoro e i contratti ordinari di lavoro e – in loro assenza – le condizioni di lavoro effettive usuali per il luogo e la professione;
- **disposizioni in materia di protezione della salute sul posto di lavoro:** legge federale sul lavoro nell'industria, nell'artigianato e nel commercio (legge sul lavoro; RS 822.11) nonché legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF; RS 832.20);
- **parità tra uomo e donna in ambito salariale:** legge federale sulla parità dei sessi (LPar; RS 151.1).

Le imprese di pulizia¹ operanti nei Cantoni di Zurigo, Berna (ad eccezione dei distretti Courtelary, Moutier, La Neuveville²), Lucerna, Uri, Svitto, Obvaldo, Nidvaldo, Glarona, Zugo, Soletta, Basilea Città, Basilea Campagna, Sciaffusa, Appenzello Esterno, Appenzello Interno, San Gallo, Grigioni, Argovia e Turgovia devono rispettare le seguenti prescrizioni minime:

gli articoli 3–18 e gli allegati 5 e 6 del contratto collettivo di lavoro del settore delle pulizie per la Svizzera tedesca, concluso tra Allpura (Verband Schweizer Reinigungs-Unternehmen) quale rappresentante del datore di lavoro e i sindacati Unia, Syna e VPOD/SSP (Sindacato dei servizi pubblici e sociosanitari) quali rappresentanti dei lavoratori dal 2018 al 2020. Vi rientrano le regolamentazioni negli ambiti seguenti:

contratti individuali di lavoro, categorie, salari, orario di lavoro, ore supplementari, giorni festivi, congedo pagato, salario durante il servizio militare, il servizio civile e il servizio della protezione civile in Svizzera, prevenzione infortuni, copertura in caso di infortunio, continuazione del pagamento dello stipendio in caso di malattia, gravidanza e parto, diverse indennità, vacanze, previdenza professionale, periodo di prova e termine di disdetta, protezione della personalità nonché salari minimi.

Le imprese di pulizia³ nella Svizzera romanda devono rispettare le seguenti prescrizioni minime:

gli articoli 3–27 e gli allegati 1 e 2 del contratto collettivo di lavoro del settore delle pulizie per la Svizzera francese, stipulato tra FREN (Fédération Romande des Entrepreneurs en Nettoyage), AVEN (Association Valaisanne des Entreprises de nettoyage) nonché AGENS (Association Genevoise des Entrepreneurs en Nettoyage et de Service) quali rappresentanti del datore di lavoro e i sindacati Unia, Syna e SIT (Syndicat interprofessionnel de travailleuses et travailleurs) quali rappresentanti dei lavoratori dal 2018 al 2021. Vi rientrano le regolamentazioni negli ambiti seguenti:

contratti individuali di lavoro, termini di disdetta, protezione dalla disdetta in tempo inopportuno, categorie professionali, salari, sorveglianza, tredicesima, orario di lavoro, orari di lavoro, modifica della durata del lavoro, ore supplementari, lavoro domenicale e notturno, servizio di picchetto, giorni festivi, vacanze, indennità in caso di assenza giustificata, indennità durante il servizio militare, il servizio civile e il servizio della protezione civile in Svizzera, diverse indennità, formazione continua, prevenzione infortuni, copertura in caso di infortunio, copertura in caso di malattia, gravidanza e parto, previdenza professionale, obbligo di diligenza e di fedeltà, pace del lavoro, protezione dalle molestie sessuali nonché salari minimi.

¹ Ai sensi dell'art. 2.1.1 del contratto collettivo di lavoro per il settore delle pulizie nella Svizzera tedesca (Gesamtarbeitsvertrags der Reinigungsbranche in der Deutschschweiz).

² Per questi distretti si applicano le prescrizioni minime della Svizzera occidentale.

³ Ai sensi dell'art. 2 del contratto collettivo di lavoro per il settore delle pulizie nella Svizzera francese (convention collective de travail du secteur du nettoyage pour la Suisse romande).

Le imprese di pulizia⁴ in Ticino devono rispettare le seguenti prescrizioni minime:

gli articoli 3–19 e l'allegato 1 del contratto collettivo di lavoro per il personale delle imprese di pulizia e facility services, concluso tra AIPCT (Associazione Imprese di Pulizia e Facility Service del cantone Ticino) quale rappresentante del datore di lavoro e il sindacato OCST (Organizzazione Cristiano Sociale ticinese) come pure SIC Ticino (Società degli impiegati del commercio sezione Ticino) quali rappresentanti dei lavoratori dal 2018 al 2021. Vi rientrano le regolamentazioni negli ambiti seguenti:

contratto individuale di lavoro, categorie, salari e tredicesima mensilità, orario di lavoro, ore straordinarie, giorni festivi, congedi pagati, formazione professionale, salario in caso di servizio militare, civile e di protezione civile in Svizzera, prevenzione degli infortuni, copertura in caso di infortunio, diritto allo stipendio in caso di malattia, maternità e parto, diverse indennità, vacanze, previdenza professionale, periodo di prova e termine di preavviso, tutela della propria personalità nonché salari minimi.

L'offerente dichiara con la presente che anche i **subappaltatori** e i **subfornitori** rispettano le summenzionate prescrizioni sociali minime.

Servizio d'acquisto: Progetto d'appalto:

Luogo e data:

Firma giuridicamente valida:

Segreteria CA
Fellerstrasse 21, 3003 Berna, Svizzera
Tel. +41 58 462 38 50
bkb@bbl.admin.ch / www.beschaffung.admin.ch

Edizione: marzo 2020

⁴ Ai sensi dell'art. 2.1 del contratto collettivo di lavoro per il personale delle imprese di pulizia e facility services.